

Delibera n. 1485

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE
DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL
SIG. ANTONIO DE BIASE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 13807 del 29 ottobre 2002 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Antonio De Biase, nato a Latronico (PZ) il 10 novembre 1964;

VISTA la nota del 29 marzo 2019 (prot. n. 18384 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Antonio De Biase, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota dell'8 novembre 2019 (prot. n. 79953 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Antonio De Biase;

VISTA la nota dell'8 aprile 2020 (prot. n. 18327/20), ricevuta dall'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Antonio De Biase, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per aver contraffatto la firma della clientela su modulistica contrattuale;

RILEVATO che il Sig. Antonio De Biase non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 18 settembre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Antonio De Biase e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Antonio De Biase la sopracitata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma della clientela su modulistica contrattuale o su altra documentazione relativa a operazioni poste in essere dalla stessa;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo. In particolare, ai fini della determinazione della sanzione da applicare al Sig. Antonio De Biase, va considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:
 - la condotta accertata è riferibile ad una singola posizione/cliente;
 - il consulente ha inserito nel modulo recante sottoscrizioni apocrife le medesime informazioni contenute all'interno del precedente modulo di apertura del conto corrente, effettivamente compilato e firmato dai clienti, senza alterare in alcun modo le stesse, operando, dunque, non in contrasto con la volontà e le istruzioni ricevute dai clienti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- l'irregolarità compiuta, da quanto emerge in atti, è stata posta in essere al fine di consentire ai clienti di aderire ad una promozione in scadenza, relativa all'accensione di un rapporto di conto corrente;
- i clienti interessati non hanno lamentato alcun danno né proposto reclamo avverso l'operato del consulente;
- con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente non risulta agli atti alcun tipo di precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta imputabile a titolo di dolo al Sig. Antonio De Biase, che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte, ha tenuto un atteggiamento collaborativo con l'intermediario.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Antonio De Biase, nato a Latronico (PZ) il 10 novembre 1964, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti